

CONVENZIONE

TRA

La Ditta **Caltabellotta s.r.l.** con sede in Lercara Friddi (PA) in Via Friddi, 9 - CAP 90025 P. IVA n. 00281520825 nella persona del Legale Rappresentante Gaetano Caltabellotta nato a Palermo il 31/08/1972 e domiciliato per la carica presso la Sede (di seguito denominata Ditta).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo cod. fisc./P.IVA n. 05841790826 con sede in Palermo - Via del Vespro 129, nella persona del Direttore Generale Dott. Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la Sede (di seguito denominata A.O.U.P.)

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'A.O.U.P., e per essa la U.O. di Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali si impegna ad espletare le prestazioni professionali richieste in favore dei dipendenti della Ditta, da effettuarsi presso gli ambulatori dell'A.O.U.P. in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.i.m).

Art. 2

L'attività professionale sarà prestata quale attività istituzionale dall'Unità Operativa di Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell'A.O.U.P. e dovrà essere prestata durante l'orario di servizio dal personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza

Art. 3

La natura della prestazione consisterà nell'esecuzione di esami di laboratorio, esami strumentali, nonché consulenze specialistiche effettuate in favore del personale dipendente della Ditta, costituito da n. 5 unità al fine di ottemperare agli obblighi che impone la legislazione vigente in materia, nonché il Contratto Collettivo di Lavoro.

Gli esami che possono essere richiesti in parte o in toto sono:

- Esami di laboratorio: emocromo completo, azotemia, glicemia, creatininemia, AST, ALT, gamma GT, bilirubina diretta e totale, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, esame delle urine, ricerca delle droghe nelle urine, alcolemia."
- Esami strumentali: RX torace, spirometria, elettrocardiogramma, visiotest, audiometria.
- Consulenze specialistiche: visita oculistica, visita ORL, prove vestibolari.

I corrispettivi unitari degli esami e delle visite saranno conformi a quelli riportati nel tariffario regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale della Regione Siciliana e, ove non previsti, dal Tariffario Aziendale.

Su indicazione e prescrizione del proprio Medico competente, la Ditta potrà richiedere all'A.O.U.P. l'effettuazione di ulteriori diversi accertamenti non previsti nella presente Convenzione, il cui corrispettivo, qualora non previsto dal Tariffario Regionale o Aziendale, sarà oggetto di successivi accordi, da definire comunque prima dell'esecuzione degli accertamenti stessi.

Art. 4

Le visite specialistiche e/o gli esami, saranno dalla Ditta prenotati telefonicamente e confermati successivamente via fax.

Salvo i casi di particolare urgenza, lo svolgimento degli esami e/o visite specialistiche dovrà essere fissato entro una settimana dalla data di prenotazione telefonica.

Tutti gli esami e/o le visite richieste per lo stesso dipendente dovranno essere effettuate entro l'orario di lavoro del personale della Ditta.

Qualora il dipendente non potesse recarsi in AOUP nell'ora e nel giorno concordato, la Ditta provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente, concordando un'altra data.

La Ditta avrà comunque la facoltà di spostare l'appuntamento concordato, dando comunicazione telefonica, seguita da fax, senza che per questo l'A.O.U.P. abbia nulla a pretendere per le mancate prenotazioni.

Gli esiti degli accertamenti effettuati sui dipendenti dovranno essere comunicati dall'AO.U.P, tramite posta e nel termine massimo di una settimana dalla data d'effettuazione, ai Medici competenti della Ditta che né indicheranno i nominativi e recapiti.

Art. 5

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Ditta e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'A.O.U.P. Qualora la Ditta riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 6

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente Convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, a prestazioni regolarmente rese, e a seguito dell'emissione, da parte dell'A.O.U.P., di fatture con cadenza mensile comprovanti le effettive prestazioni eseguite nel mese.

Esse dovranno riportare il numero delle visite eseguite e dovranno essere accompagnate da una nota contabile esplicativa, sulla quale accanto al nominativo di ciascun dipendente, dovranno essere indicate le visite effettuate, con le relative date di effettuazione.

La Ditta dovrà versare le somme relative direttamente all'A.O.U.P, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

La Ditta emetterà il benestare al pagamento dopo una verifica di corrispondenza con quanto richiesto.

Art. 7

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

Art. 8

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e la stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti.

Le parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente Convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno 30 gg (trenta) prima della data di interruzione.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modifica derivante dall'entrata in vigore di leggi o altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in materia nuova e /o diversa materia oggetto della Convenzione.

Art. 11

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ha richiesto tale adempimento.

Art. 13

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.


Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 14 LUG. 2016

Per la Ditta Caltabellotta S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Gaetano Caltabellotta


CALTABELLOTTA S.r.l.
Amministratore Unico




Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale
Dot. Renato Li Donni